

CONVENZIONE

PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO DI STUDENTI DELLA SCUOLA QUADRIENNALE
DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA BIOSISTEMICA
(riconosciuta con D.M.della G.U. N. 59 del 11/3/2002), sede di Bologna.

TRA

AZIENDA o STRUTTURA: _____ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
CON SEDE IN VIA S. PANSINI,5
CAP __ 80131 __ CITTA' __ NAPOLI _____
TEL. _____ e-mail. _____
CODICE FISCALE _____
PARTITA IVA __ 06909360635 _____

rappresentata da: Direttore Generale: Dott. Vincenzo Viggiani _____

E

La **Società Italiana di Biosistemica S.I.B.**, sede di Bologna,
via Parisio n° 28 - 40137 - Bologna (Bo)
codice fiscale 03166331201
Partita Iva 03166331201
nella persona del Prof. Maurizio Stupiggia, c.f. STPMRZ56M16L407N, quale Direttore della Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica, sede di Bologna, e rappresentante legale della S.I.B.

PREMESSO CHE

La predetta Scuola è riconosciuta come Scuola di Specializzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con Decreto Ministeriale del 12/02/02, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n° 59 del 11/03/2002, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Nel corso dell'anno gli allievi iscritti alla Scuola di specializzazione effettueranno ai fini di cui all'art. 8 del D.M. 508/89, un tirocinio di almeno n° 150 ore annue, in qualità di psicoterapeuti biosistemici specializzandi.

Nell'Azienda Ospedaliera universitaria Federico II, si svolgono attività psicoterapeutica e psicologica-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) e sono presenti operatori, (psicologi e terapeuti) che svolgono dette attività con la funzione di tutor per gli specializzandi in psicoterapia.

Art. 2

Al tirocinio, nel lasso temporale di validità della presente convenzione, saranno ammessi fino a un max. n°3(tre) allievi per anno, secondo specifico accordo con i Responsabili dei Servizi interessati, e il coordinatore dell'insegnamento tecnico pratico e di tirocinio del corso.

Art. 3

Le ore di tirocinio, da effettuare durante l'orario di servizio presso strutture da concordare volta per volta, verranno riconosciute a tutti gli effetti dalla scuola di specializzazione, come tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo la vigente normativa.

Art. 4

Per effettuare gli interventi di tirocinio in psicoterapia, la struttura metterà a disposizione degli allievi locali idonei e materiali già disponibili presso la stessa.

Art. 5

Nel corso dell'espletamento del tirocinio, i singoli allievi verranno affiancati in orario di servizio da tutors designati dal Responsabile del Servizio.

Art. 6

La struttura è esonerata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerenti lo svolgimento del tirocinio pratico. Gli allievi tirocinanti, sono muniti di idonea copertura assicurativa per infortuni e danni verso terzi; la struttura convenzionata rimane pertanto sollevata da ogni responsabilità anche per eventuali incidenti.

Art. 7

La presente convenzione, con decorrenza dalla data della stipula, avrà la durata di 4 (quattro) anni e potrà essere rinnovata tramite formale richiesta, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna,

Per la Struttura:

15 MAG 2017

(Il Responsabile) **Il Direttore Generale**
Dott. Vincenzo Kiggiani



Per la Scuola di Psicoterapia Biosistemica:

Prof. Maurizio Stupiglia
(Direttore)